



Regione Siciliana

Assessorato del territorio e dell'ambiente
Dipartimento regionale dell'ambiente
Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento regionale dell'energia

N. di prot. 62023 del 06-08-2026

N. di prot. 29358 del 06/08/2026
(fasc. iride n. 14273/2025)

OGGETTO: Circolare/Direttiva congiunta. Disciplina istruttoria dei procedimenti di autorizzazione impianti FER in fase transitoria, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettere d) ed m), della L.R. 29/12/1962, come modificato dall'art. 4 della L.R. 29/5/2026, n. 13.

Dipartimento regionale dell'ambiente
Servizio 1 - Autorizzazioni e valutazioni
ambientali
Palermo

Dipartimento regionale dell'energia
Servizio 3 - Autorizzazioni infrastrutture e
impianti energetici
Palermo

e, p.c. On. Assessore del territorio e dell'ambiente
Ufficio di gabinetto
Palermo

Sig. Assessore dell'energia e dei servizi di
pubblica utilità
Palermo

Presidenza della Regione
-Ufficio di gabinetto
-Segreteria generale
Palermo

A tutti i soggetti proponenti
progetti FER
Loro sedi

1. PREMESSA

Come noto l'art. 4 della L.R. 29/5/2026, n. 13, rubricato "*Modifiche all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 in materia di attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente*", ha modificato, appunto, l'art. 8, comma 1, lett. d) ed m), della L.R. 29/12/1962, n. 28 recante "*Ordinamento del Governo e*

dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana ", pubblicata nella GURS, Parte I, n. 25 del 5/6/2026 (quindi entrata in vigore il **20/6/2026**).

In virtù di tale novella le attribuzioni, per quanto qui rileva, dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità nonché quelle dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente risultano, rispettivamente, così riformulate: "... energia e fonti energetiche incluse le autorizzazioni uniche di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni" (art. 8, comma 1, lett. d); "...valutazione di impatto ambientale con esclusione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) in materia di energia" (art. 8, comma 1, lett. m).

Tale modifica legislativa deriva dal disposto di cui all'art. 9, comma 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 25/11/2024, n. 190 e s.m. recante *Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*, in virtù del quale «Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l' articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo».

Orbene, premesso che il suddetto art. 9 stabilisce, al comma 1, che «Gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale» e che «La verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico ed ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», appare necessario affrontare le questioni di diritto intertemporale relative all'applicazione della norma di cui trattasi in relazione ai procedimenti per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. (TUA), tenendo in debita considerazione la fase procedimentale in cui si trova ciascuna istanza di PAUR presente, alla data di entrata in vigore dell'art. 4, LR n. 13/2026 cit. (**20/6/2026**), nel Portale valutazioni ambientali e urbanistiche (SI-VVI). Da un esame degli stessi, tali fasi o stati del procedimento possono ridursi sostanzialmente alle seguenti quattro fattispecie:

- **fattispecie A:** istanze finalizzate al rilascio del PAUR (i cui relativi progetti sono già stati dichiarati assoggettabili a VIA) avanzate al Dipartimento regionale dell'ambiente a partire dalla data del **20/6/2026**;
- **fattispecie B:** procedimenti autorizzatori finalizzati al rilascio del PAUR e già avviati, rispetto ai quali, fino al **19/6/2026**, sono state assunte le determinazioni conclusive delle relative conferenze di servizi ex art. 27-bis, comma 7, TUA, da parte del Dipartimento regionale dell'ambiente;
- **fattispecie C:** procedimenti autorizzatori finalizzati al rilascio del PAUR, già avviati, rispetto ai quali, a partire dal **20/6/ 2026**, non sono state assunte le determinazioni conclusive delle relative conferenze di servizi ex art. 27-bis, comma 7, TUA, da parte del Dipartimento regionale dell'ambiente;
- **fattispecie D:** procedimenti autorizzatori finalizzati al rilascio del PAUR, già avviati, rispetto ai quali, alla data del **20/6/2026**, non sono state ancora assunte le determinazioni conclusive delle

conferenze di servizi PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, TUA, da parte del Dipartimento regionale dell'ambiente, ma per i quali risultano già emessi, da parte del Dipartimento regionale dell'energia, i decreti di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, ovvero dell'art. 9 del D.lgs. n. 190/2024. Si rinvia per i dettagli procedurali al paragrafo 3. PROCEDIMENTI A REGIME.

2. DISCIPLINA INTERTEMPORALE

Fattispecie A

Esse rientrano senz'altro nella nuova disciplina di cui all'art. 4, L.R. 28/5/2026, n. 13, e si applica, quindi, integralmente, il D.lgs. 25/11/2024, n. 190 e s.m. A tal fine, il Dipartimento regionale dell'ambiente procederà a riscontare tali istanze dichiarandone l'inammissibilità per difetto di competenza, e invitando i soggetti proponenti progetti FER a depositare idonea istanza di autorizzazione unica (A.U.) ai sensi dell'art. 9, D.lgs. 25/11/2024, n. 190 cit. (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 8 del D.lgs. 26/11/2025, n. 178), a mezzo deposito nel **Portale Conferenza di Servizi telematica - CdS** (<https://cdsenergia.regione.sicilia.it/>) del Dipartimento regionale dell'energia, e dando contezza della suddetta comunicazione a quest'ultimo.

Fattispecie B

Atteso che, ai sensi del medesimo art. 27-bis, comma 7, 3° periodo, *«La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto»*, si ritiene, nel rispetto del principio *tempus regit actum*, che i procedimenti amministrativi di cui a tali fattispecie rimangono disciplinati dall'art. 27-bis TUA e vanno quindi conclusi con l'emissione (o diniego, in caso di esito negativo della suddetta determinazione conclusiva) del formale **provvedimento di PAUR**, di competenza dell'Autorità ambientale, da notificarsi al proponente.

Fattispecie C

Anche per tali fattispecie rileva il principio *tempus regit actum*, onde per cui, in considerazione pure della *ratio legis* dell'art. 4 della L.R. n. 13/2026 cit. tendente, appunto, ad accelerare e semplificare i procedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti FER, essi devono concludersi con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione unica da parte del Dipartimento regionale dell'energia, previa acquisizione degli eventuali ulteriori pareri non già rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi PAUR. A tal fine, sarà cura del Dipartimento regionale dell'ambiente comunicare al Dipartimento regionale dell'energia i procedimenti rientranti nella fattispecie di cui al presente paragrafo, in uno con l'elencazione dei pareri resi nell'ambito del procedimento di PAUR, affinché il DRE medesimo possa concludere il relativo procedimento unico di autorizzazione. Il DRA darà altresì contezza del passaggio di competenze ai soggetti proponenti.

Fattispecie D

Infine, anche per tali fattispecie rileva il principio *tempus regit actum*, onde per cui, a maggior ragione rispetto alla fattispecie "C", il procedimento autorizzatorio unico ex art. 9, D.lgs. n. 190/2024, deve intendersi concluso e, di conseguenza, il relativo **decreto di A.U.** è immediatamente efficace.

A tal uopo, sarà cura del Dipartimento regionale dell'ambiente comunicare i procedimenti rientranti nella fattispecie di cui al presente paragrafo al Dipartimento regionale dell'energia affinché quest'ultimo possa darne contezza ai soggetti.

Infine, nel caso in cui il DRA, a partire dalla data del **20/6/2026**, abbia comunque adottato determinazioni conclusive ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, TUA, ovvero abbia convocato sedute delle relative CdS, lo stesso DRA dovrà procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies L. n. 241/1990 e s.m., delle suddette determinazioni e/o convocazioni.

3. PROCEDIMENTI A REGIME

Ogni progetto per la realizzazione di FER, e relativa documentazione (elencata nell'**Allegato 1**) superata, se necessaria, la fase di verifica di assoggettabilità *ex art. 19* tua a cura dell'autorità ambientale, deve essere depositato dal soggetto proponente nel su menzionata **Portale CdS** gestito dal Dipartimento regionale dell'energia, in uno con la relativa istanza di A.U. redatta secondo il modello unico, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 190/2024, il cui format è reperibile nella pagina internet del DRE, nelle more dell'implementazione del modello unico medesimo nella piattaforma CdS.

Nello specifico caso di opere assoggettate a valutazione di impatto e, ove occorrente, della valutazione di incidenza ambientale (VIncA) ai sensi dell'art. 5 DPR n. 357/1997 e s.m., anche la relativa documentazione (elencata nell'**Allegato 2**) dovrà essere depositata dai soggetti proponenti, in uno con le relative istanze, nel medesimo suddetto **Portale CdS**, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.lgs. n. 190/2024 e s.m.

In tal caso il Dipartimento regionale dell'ambiente, profilato presso il citato Portale CdS procederà ad acquisire dalla stessa la suddetta documentazione.

In una prima fase transitoria, tuttavia, nelle more della definizione dell'interoperabilità tra le piattaforme **CdS** cit. (gestito dal DRE) e **SI-VVI** (gestito dal DAR), ai fini acceleratori dei rispettivi procedimenti, sarà cura dei soggetti proponenti depositare anche su quest'ultimo portale copia della suddetta documentazione necessaria all'avvio del procedimento di VIA e/o VIncA e copia dell'istanza di autorizzazione unica.

Per quanto riguarda, infine, i progetti di impianti energetici soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le modalità procedurali verranno decise in base a specifico accordo tra il Dipartimento regionale dell'energia e il MASE - Direzione generale valutazioni ambientali.

Si rinvia al contenuto del più volte citato art. 9 D.lgs. n. 190/2024 e s.m. per i dettagli sul procedimento di cui trattasi.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente circolare verrà pubblicato nella GURS e nelle pagine internet del sito istituzionale della Regione Siciliana dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, nonché nel *SI-VVI - Portale valutazioni ambientali e urbanistiche* e nel *Portale Conferenza di Servizi telematica - CdS*.

**Il Dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'ambiente**
BERINGHELI

**Il Dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'energia**
FRITTITTA

ALLEGATO 1



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Servizio S.03 – Autorizzazioni Infrastrutture
e Impianti Energetici
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo - Tel.091.707.11.11
PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

ELENCO documentazione (*Check list*) istanze A.U.

1. **Istanza in bollo** – Essendo obbligatorio la presentazione tramite piattaforma CDS, occorre allegare l'attestazione del versamento di € 16,00 effettuato attraverso il canale pagoPA <https://pagamenti.regione.sicilia.it> o tramite modello F24 indicando nella causale con pagoPa "Capitolo 1205 - Capo VIII - Imposta di bollo – Istanza di autorizzazione impianto (*indicare tipologia*) da realizzarsi in (*indicare comune*)".
(Copia della documentazione progettuale deve essere inviata agli enti ed amministrazioni indicate nell'allegato al presente documento, qualora non venisse caricata sul portale "CDS").
2. **Attestazione di avvenuta consegna della pec** di trasmissione al Dipartimento dell'Energia, con cui l'istituto di credito, o società a tale scopo abilitata ai sensi degli articoli 105 e 106 D.lgs. 385/2003 e s.m., secondo il modello reperibile nel sito del Dipartimento regionale dell'energia, al seguente link: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia/organizzazione/servizio-3-autorizzazioni>
L'attestazione, a pena di inammissibilità, dovrà essere resa direttamente al Dipartimento dell'Energia o alle Amministrazioni comunali (in caso di PAS), dal legale rappresentante ovvero dirigente apicale o delegato (direttore di sede o di filiale) dell'istituto bancario o finanziario, in formato digitale e sottoscritta digitalmente, ovvero in una delle altre forme previste dall'art. 65 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m. (codice dell'amministrazione digitale, CAD);
3. **Allegare ricevuta comprovante il versamento:**
 - 3.01 Per tutti gli impianti, compreso le BESS
ai sensi del comma 1 dell'art.10 del DPRS n.48 del 18.07.2012, come previsto dalla lett. i del punto 13.1 del Decreto del 10.09.2010, quale contributo istruttorio pari allo **0,01 per cento** del "**Valore complessivo dell'opera**", determinato ai sensi del paragrafo 3.1 dell'allegato 1 modello "**M2**", del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, n. 47 del 02.02.2018, effettuato attraverso il canale pagoPA <https://pagamenti.regione.sicilia>
Causale: Pagamento oneri istruttori istanza A.U. Società (*indicare denominazione sociale e P.IVA/Cod.Fisc.*), impianto (*indicare tipologia*) da realizzarsi in (*indicare comune/località*) **cap.1814** capo XVI – Energia;
 - 3.02 Solo per le BESS
ai sensi del comma 110 dell'art.1 della Legge 239 del 23.08.2004, pari all'**uno per mille**, del "**Valore complessivo dell'opera**", determinato ai sensi del paragrafo 3.1 dell'allegato 1 modello "**M2**", del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, n.47 del 02.02.2018, effettuato attraverso il canale pagoPA <https://pagamenti.regione.sicilia>
Causale: Pagamento oneri istruttori istanza A.U. Società (*indicare denominazione sociale e P.IVA/Cod.Fisc.*), impianto (*indicare tipologia*) da realizzarsi in (*indicare comune/località*) **cap.7887** capo XVI – Energia (**SOLO PER LE BESS**);



4. **Dimostrazione della disponibilità giuridica dei suoli** in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti, mediante la seguente documentazione:
- a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari;
 - b) atti negoziali, *mortis causa o inter vivos*, a efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti;
 - c) [EVENTUALI] provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente¹.

Si precisa che **per dimostrare la disponibilità dei suoli**, è sufficiente allegare come titolo **“il preliminare”**; tale titolo preliminare consentirebbe di completare l'istruttoria, della avanzata richiesta, fino all'autorizzazione unica (A.U.). Successivamente, prima dell'inizio dei lavori si dovrà trasmettere il titolo **“definitivo”**, di durata congrua e coerente alla funzionalità del periodo d'esercizio dell'impianto in oggetto.

5. **Generalità** (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F., residenza ovvero, ragione o denominazione sociale,) dei proprietari e dei soggetti che detenevano a qualsiasi titolo la **disponibilità degli immobili** su cui verranno realizzati gli interventi ed eserciti gli impianti, ai fini della richiesta dell'informazione antimafia al Prefetto prevista dall'art. 91 D.lgs. n. 159/2011.
6. **Progetto di fattibilità tecnico economica** dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Per gli impianti idroelettrici, il ripristino è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale,
- [lett. a) del punto 13.1 del D.M. del 10.09.2010, D.lgs. n.36/2023 allegato 1.7 Sezione II];
7. **Relazione tecnica**, i sensi della lett. b), b) i, b) ii, del punto 13.1 del D.M. del 10.09.2010, inclusa nel progetto definitivo che indichi in particolare:

7.01 lett. b) del punto 13.1 D.M. del 10.09.2010; del relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:

- i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;
- ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
- iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
- iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
- v. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;

7.02 comma 7 dell'art. 6 dell'allegato 1.7 Sezione II del D.lgs. n. 36/2023.

“SEZIONE II - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA” [PFTE]

¹ Sono ammessi esclusivamente i seguenti contratti debitamente registrati e trascritti:

A) ad effetti reali: 1) compravendita, 2) donazione; 3) costituzione dei seguenti diritti reali: i) servitù, ii) uso, iii) usufrutto, iv) superficie; B) ad effetti obbligatori purché debitamente registrati e trascritti: 1) locazione, 2) affitto d'azienda, 3) contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari. Nei contratti di compravendita va esplicitamente richiamato, ove ne concorra la fattispecie, il vincolo di cui all'art. 10, comma 1 della legge 21/11/2000 e s.m.

Sono ammessi altresì i contratti preliminari debitamente registrati (nonché trascritti per quanto riguarda i preliminari di contratti ad effetti reali) dei suddetti contratti purché sottoscritti dal soggetto che ha presentato istanza di A.U. In caso di P.A.S. non sono ammessi contratti preliminari.



Il PFTE , in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico ([articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
- d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA» (*escluso per gli impianti di accumulo elettrochimico*);
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;
- f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- i) computo estimativo dell'opera, elenco prezzi e analisi prezzi (nel caso di Nuovi Prezzi, con documentazione giustificativa);
- j) quadro economico di progetto;
- k) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- l) cronoprogramma;
- m) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- n) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
- o) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- p) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- q) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale (*escluso per gli impianti di accumulo elettrochimico*);

8. Preventivo per la connessione, ai sensi della lett. f) del punto 13.1 del D.M. del 10.09.2010, redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti d/al gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

9. Per le opere legate (c.d. opere connesse) alla realizzazione degli impianti:

Istanza di richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è altresì corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l'elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.11 del 12.05.2022 (art. 111 e seg. del R.D. 11/12/1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), e relativo avviso nel sito internet del Dipartimento Regionale Energia (DRE) e dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio.

10. LINK dedicato per il “Particellare d'esproprio” per le opere di connessione. Produrre un “link” (aperto e senza scadenza) dedicato alle attività di cui al DPR 327/2001, al fine di consentire, ai soggetti interessati la consultazione della documentazione amministrativa e progettuale, inerente le opere di



connessione del progetto per il quale si chiede l'Autorizzazione Unica. (tali documenti dovranno essere esclusivamente i medesimi di quelli caricati nella piattaforma);

11. **Relazione che il gestore di rete**, ai sensi della lett. k) del punto 13.1 del D.M. del 10.09.2010, rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1 del D.M. 10/9/2010, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete.
12. Specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato 1 del D.M. 10/9/2010.

In particolare:

- 12.01 Ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della comunicazione alla Soprintendenza, ai sensi della lett. l) del punto 13.1 ai sensi del punto 13.3 del D.M. del 10.09.2010, per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
- 12.02 Ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di valutazione all'ENAC (seguendo le indicazioni riportate nella Procedura) e all'Aeronautica Militare ovvero, nei casi consentiti, asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo. Si veda https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Giu/Verifica_preliminare_Rev0_Febbraio_2015.pdf
- 12.03 Ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza al Corpo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.M. 151/2011 per acquisire il parere di competenza ai sensi dell'Allegato I del DPR 151/2011 (classificazione) e dell'Allegato III del D.M. 07 agosto 2012 con la classificazione *"48.1.B Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 – Macchine elettriche"*. Tale attività è regolata da specifiche disposizioni antincendio (norma verticale) di cui al **DM 15 luglio 2014** (per le BESS).
- 12.04 relazione tecnico-agronomica e pedologica nonché planimetria catastale idonee ai fini delle valutazioni da operarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. n. 29/2015, che attenzioni le aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni per la valorizzazione della produzione di eccellenza siciliana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione, nonché dalle dal D.M. 10/9/2010, paragrafo 15.3.
13. Copia conforme, ai sensi del DPR n. 445/2000, della lettera di affidamento dell'incarico di progettazione al professionista sottoscritta dal richiedente l'autorizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 della L.R. n.1/2019.
14. **DICHIARAZIONI**

- 14.01 **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, del certificato di vigenza di iscrizione alla Camera di Commercio, con esplicitazione nell'oggetto sociale dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- 14.02 **Dichiarazione del soggetto proponente** nonché di eventuali società socie maggioritarie, al fine della richiesta della prescritta informazione antimafia al Prefetto prevista dall'art. 91 D.lgs. n. 159/2011 e s.m., compilata su modello predisposto dalla Prefettura UTG di Palermo reperibile nel sito del Dipartimento regionale dell'energia, al seguente [link](https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia/organizzazione/servizio-3-autorizzazioni):
<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia/organizzazione/servizio-3-autorizzazioni>
- 14.03 **Dichiarazione (Atto unilaterale d'obbligo)** con la quale il richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento l'impegno ad osservare gli



obblighi di cui all'art. 3 del *Protocollo di legalità* del 23/5/2011, di cui lett. d del comma 1 dell'art. 4 del DPRS n.48/2012. Lo schema della dichiarazione è disponibile nel sito del Dipartimento regionale dell'energia, al seguente *link*:
<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia/organizzazione/servizio-3-autorizzazioni>

14.04 **Atto unilaterale d'obbligo** con il quale il richiedente si impegna, ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m., di non avvalersi attraverso rapporti di lavoro subordinato o autonomo, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di ex dipendenti che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del suddetto D.lgs. n. 165/2001 (*Pantouflage* o *Revolving doors*). Lo schema della dichiarazione è disponibile nel sito del Dipartimento regionale dell'energia, al seguente *link*:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia/organizzazione/servizio-3-autorizzazioni>

14.05 **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, del certificato di destinazione urbanistica (con specifica dicitura di aree non percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge n. 353/2000 e s.m., e assenza di colture specializzate) ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005.

14.06 **Atto unilaterale d'obbligo** alla corresponsione, ai sensi della lett. j) del punto 13.1 del D.M. del 10.09.2010, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalla Regione, in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione (Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente) che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente.

14.07 **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti di non trovarsi, né lui né i propri procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con l'Amministrazione, in rapporti di coniugio, parentela o affinità con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento. Ai predetti fini, oltre al rapporto di coniugio, rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado, in analogia con altre norme vigenti ed in particolare con quanto disposto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

15. Dichiarazioni da redigere secondo i modelli allegati

14.01 Doc_08_Vers_00_24 Dichiarazione Autenticità_Doc.ti_Trasmessi_Allegato_A;

14.02 Doc_09_Vers_00_24 Dichiarazione Disponibilità Suoli_MASE_Allegato_B;

14.03 Doc_10_Vers_00_24 Dichiarazione Valore delle OPERE_Allegato_C
("Valore complessivo dell'opera", determinato ai sensi del paragrafo 3.1 dell'allegato 1 modello "M2");

14.04 Doc_11_Vers_00_24 Dichiarazione Autovalutazione_Allegato_D.

Si ricorda, che La richiesta con gli allegati dovranno essere prodotte ESCLUSIVAMENTE tramite caricamento nella piattaforma (<https://cdsenergia.regione.sicilia.it>) del Dipartimento regionale dell'energia della Regione Siciliana.

ALLEGATO 2

CHECK-LIST

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 23 D.LGS. 152/2006)

Cod. Procedura: _____ Classifica: _____ Proponente: _____ Progetto: _____ Tipologia Impianto: _____
Procedimento Valutazione Impatto Ambientale
Riferimenti: • Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati • Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" e ss.mm.ii.; • Decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"; • Decreto Assessoriale ARTA n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti"; • Linee Guida Ispra – SNPA 28/2020 "Valutazione di Impatto Ambientale norme tecniche per la redazione e gli studi di impatto ambientale" • Linee Guida MATTM/MIBAC/Ispra/ per la "predisposizione del progetto di Monitoraggio ambientale"
Documentazione tecnica : 1. PROGETTO contenente <u>tutti gli elaborati di progetto</u> (relazione tecnica, relazione economico-finanziaria, relazione paesaggistica, studio geologico, piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, geomorfologico, idrogeologico, cartografie, inquadramento territoriale IGM e CTR, Carta catastale, Carta del regime vincolistico, documentazione fotografica,..... ecc) ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e con un livello informativo e di dettaglio idoneo a garantire la compiuta valutazione degli impatti conseguenti alla realizzazione dell'intervento e pertanto con un livello di progettazione equivalente almeno a quello del progetto definitivo (ex art. 23, c. 7, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). 2. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 comma 3 del D.lgs 152/2006 e alle indicazioni ed i contenuti di cui all'allegato VII alla Parte II del

D.Lgs. 152/2006 e le Linee Guida Ispra – SNPA 28/2020 “ Valutazione di Impatto Ambientale norme tecniche per la redazione e gli studi di impatto ambientale)

3. **PIANO DI MONITORAGGIO** (Contenuto dentro il SIA e relativo ai potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio) - Linee Guida MATTM/MIBAC/Ispra/ per la “predisposizione del progetto di Monitoraggio ambientale”
4. **SINTESI NON TECNICA** (comma 4 dell’art.22 D.Lgs. 152/2006) contenente le informazioni dello studio di impatto ambientale al fine di consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione
5. **SCHEDA DI SINTESI** – (da modulistica portale SIVVI) scheda sintetica contenente i dati del Proponente, dati del progetto, localizzazione, ambito di applicazione, vincoli,
6. **SHAPE FILE** - Dati territoriali georiferiti nel formato vettoriale shapefile del progetto di riferimento predisposto secondo le “Specifiche tecniche portale SIVVI”

Documentazione amministrativa

- Istanza di VIA (modello portale SI-VVI)
- Avviso al Pubblico (con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2 del D.Lgs 152/2006)
- Copia fotostatica documento d’identità del sottoscrittore
- Dichiarazione di asseverazione attestante il valore dell’opera ai fini del versamento della tariffa istruttoria
- Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria ai sensi dell’art. 91, co. 3, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9
- Lettera di incarico ai progettisti ai sensi dell’art. 36, comma 1, della L.R. 1/2019
- Elenco elaborati in formato XLS
- Dimostrazione della disponibilità giuridica dei suoli in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti

Se la procedura riguarda una attività estrattiva:

- Relazioni e documentazione cartografica esplicitati all’art.32 delle NTA dei “Piani Regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio” approvati con Decreto Presidenziale 3 febbraio 2016

Se integrato con la Valutazione di incidenza Ambientale (VinCA):

E’ necessario integrare la documentazione con quanto previsto nella Check list - Valutazione di incidenza Ambientale

Se integrato con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

E’ necessario integrare la documentazione con quanto previsto nella Check list - l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)